



COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA
PROVINCIA DI VERONA

Piazza Giacomo Matteotti, 1 37030 Cazzano di Tramigna
tel. 045 7820506 – fax 045 7820411

ORIGINALE

Reg. delibere n. 24

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2019.

L'anno **duemilaventi**, addì **ventotto** del mese di **dicembre**, alle ore **20:30** convocata in seguito a regolari inviti, si è riunito il Consiglio Comunale, nella solita sala delle adunanze, come appresso:

Pre/Ass			
Guadin Maria Luisa	Presente	Ciocchetta Alberto	Presente
Bacco Carlo	Presente	Alberti Alessio	Presente
Giordani Vittorio	Presente	Noli Serena	Presente
Pressi Luca	Presente	Molinarolo Renato	Presente
Fattori Linda	Presente	Piubelli Bruno	Presente
Nordera Alberto	Presente		

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive e di assistenza, il Segretario Comunale, Dott.ssa Zampicinini Gabriella

Guadin Maria Luisa, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato.

Oggetto: **REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2019.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra quanto segue:

“Questo Ente sulla base di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 in vigore dal 23 settembre 2016, così come modificato con decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100, ha effettuato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 27.09.2017 la revisione straordinaria delle partecipazioni. L’art. 20 del D.Lgs. sopra citato stabilisce che entro il 31.12.2020, le amministrazioni devono provvedere alla revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2019. Si comunica che questo Ente detiene una partecipazione diretta del 0,12% nella società Acque Veronesi Scarl, e indiretta del 0,023% con la società Vivereacqua Scarl entrambe inserite all’interno degli allegati alla proposta di delibera. Il suddetto provvedimento va inviato al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole alla suddetta proposta”.

La proposta viene, pertanto, sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale.

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 08.07.2019 esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020-2022;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 27/02/2020 esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020-2022;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 27/02/2020 esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022;

Visto il *Testo Unico* in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con Decreto Legislativo 175/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2016, n. 210.

Visto il *Testo Unico* delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 in data 18.08.2000, così come modificato dal D. Lgs. 118/2011 e dal D. Lgs. 126/2014.

Ripreso l’articolo 20 del summenzionato Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, per cui: “

1. *Fermo quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, comma 4,*

- del decreto–legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*
2. *I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*
 3. *I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto–legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*
 4. *In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*
 5. *I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione. 6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568 – bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*
 6. *La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile,*

comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

7. *Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*
8. *Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma".*

Preso atto che a seguito del *protocollo di intesa* sottoscritto nel maggio 2016 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Corte dei conti, le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro saranno utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di controllo e di referto.

Dato atto che in base all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le pubbliche amministrazioni hanno proceduto, entro lo scorso 31 dicembre 2019, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018.

Esposto che il Comune di Cazzano di Tramigna ha adempiuto al dispositivo, con la deliberazione consiliare n. 18 del 23/12/2019, ad oggetto "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D. Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2018".

Preso atto che:

- a completamento di tale adempimento, entro il 31 dicembre 2020, le medesime amministrazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del T.U.S.P., devono approvare una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2019, evidenziando i risultati conseguiti, da trasmettere alla Struttura di monitoraggio e controllo del M.E.F., oltre che alla competente Sezione della Corte dei conti con le stesse modalità telematiche previste per l'invio del provvedimento di revisione periodica.
- sono ancora detenute dall'amministrazione pubblica e nel caso *de quo*, deve essere esposto lo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione programmate nel piano precedente, descrivendo le differenti azioni operate rispetto a quelle previste.
- Inoltre, entro il 31 dicembre 2020, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre

2019, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, corredato da apposita relazione tecnica.

Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso T.U.S.P., per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Atteso che una società si considera:

- *partecipata direttamente*, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- *partecipata indirettamente*, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo pubblico, con la precisazione che la nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del T.U.S.P. ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del T.U.E.L. e le aziende speciali di cui all'art. 114 del T.U.E.L., che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute.

Dato atto che a decorrere dal 1° gennaio 2019, con l'art. 1, comma 723, della legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145), è stato aggiunto, all'articolo 24 del T.U.S.P., il comma 5-bis, che sospende – per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione – l'efficacia, sino al 31 dicembre 2021, dei precedenti commi 4 (relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una sanzione per la mancata alienazione nei termini).

Esposto che nella predisposizione dei piani di razionalizzazione per le partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31 dicembre 2019, gli enti pubblici soci devono tener conto che la norma di deroga trova applicazione con riferimento alle sole partecipazioni detenute nelle società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013–2015.

Considerato che gli atti adottati nel corso del 2020 devono essere comunicati al M.E.F., esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro, ferma restando la comunicazione alle competenti Sezioni della Corte dei conti.

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visti il T.U.E.L., D. Lgs. n. 267/2000 e il vigente Statuto Comunale.

Visto il T.U.S.P., D. Lgs. n. 175/2016.

Visto il D. Lgs. 118/2011.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Acquisiti i favorevoli pareri tecnico e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000,

Con voti favorevoli n. 8; astenuti n. 3 (Consiglieri Sigg.: Noli Serena, Molinarolo Renato, Piubelli Bruno della “Lista Rinnovarsi Cazzano di Tramigna 2017”) ; contrari-----, espressi dai n.11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1. Di approvare** la revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2019 di cui agli allegati A), B) e C);
- 2. Di dare atto** che l’esito della ricognizione di cui al punto precedente, sia comunicata al M.E.F., esclusivamente secondo le modalità di cui all’art. 17 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l’applicativo Partecipazioni del Portale del Tesoro, ferma restando la comunicazione alle competenti Sezioni della Corte dei Conti.
- 3. Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 al fine di permettere lo svolgimento del procedimento con speditezza per gli adempimenti successivi.
- 4. Di dare atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato per quindici giorni all’Albo pretorio on line del Comune di Cazzano di Tramigna e nella Sezione della Trasparenza del sito web istituzionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco-Presidente;

Considerata l’urgenza di dar corso agli ulteriori adempimenti di competenza di questa Amministrazione;

Con voti favorevoli n. 8; astenuti n. 3 (Consiglieri Sigg.: Noli Serena, Molinarolo Renato, Piubelli Bruno della “Lista Rinnovarsi Cazzano di Tramigna 2017”) ; contrari-----, espressi dai n.11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Guadin Maria Luisa

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Zampicinini Gabriella

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)